



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 16/10/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2013, n. 1771

Terreni ex ERSAP: autorizzazione alla vendita, ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge regionale 30 giugno 1999 n. 20 e s.m.i.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Alta Professionalità del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

- con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
 - con l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 sono trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi;
 - con L.R. n° 18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "...sulla base di direttive della Giunta Regionale", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10.1998;
 - con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;
 - con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;
 - con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: Servizio Riforma Fondiaria;
 - con l'art. 31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;
 - con deliberazione di Giunta Regionale n° 2636 del 4 dicembre 2012 è stata affidata la direzione del Servizio Riforma Fondiaria al dirigente dott. Giuseppe LEO;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28/10/1998 avente ad oggetto: " art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria. Direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale in attuazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la Direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sottoporre al preventivo controllo del Comitato

Tecnico Consultivo (istituito con L.R. n. 18/97 art. 2), in particolare:

1. i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art. 10 della Legge n. 386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;
2. i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della legge n. 386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;
3. i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito di beni di cui all'art. 11 della legge n.386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. n. 18/97 art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emanati in ordine al citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 28/02/2012, provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, limitatamente ai provvedimenti di assegnazioni e di trasferimenti di cui ai punti sopra richiamati, con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente;

CHE, sulla scorta dell'istruttoria eseguita dalla competente Struttura Alta Professionalità del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, viene sottoposta all'approvazione della G.R. la vendita delle unità produttive site sul territorio regionale, riportate nell'unito elenco, in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di legge di cui all'art.2 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i., al prezzo indicato negli artt. 3, 4 e 5 della medesima l.r. 20/99.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio

Riforma Fondiaria

Dott. Giuseppe Leo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario A.P., responsabile del procedimento, dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;
- di autorizzare la vendita delle unità produttive riportate nell'unito elenco, parte integrante del presente atto, in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i., al prezzo indicato negli artt. 3, 4 e 5 della medesima l.r. 20/99;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, a compiere tutti gli atti propedeutici alla stipula dell'atto di vendita;
- di deputare il Dirigente del Servizio, ove necessario, ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti, rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale, correzione in diminuzione o in aumento della superficie/consistenza del bene, gli allineamenti catastali di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e la precisazione della denominazione esatta dei soggetti che intervengono nel contratto di vendita;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola